Questione pregiudiziale

Se l'obbligo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (¹) — terza direttiva sulla patente di guida (in prosieguo: la «direttiva sulla patente di guida») — sussista anche a seguito della sostituzione di una patente compiuta da uno Stato membro dell'Unione europea senza previo esame di idoneità alla guida ove la patente precedente non ricada nell'obbligo di riconoscimento (nella specie, la precedente patente rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea si fondava, a sua volta, sulla sostituzione di una patente di un paese terzo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, terzo periodo, della direttiva sulla patente di guida).

(1) GU L 403, pag. 18.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 2 febbraio 2018 — Skatteministeriet / KPC Herning

(Causa C-71/18)

(2018/C 134/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Resistente: KPC Herning

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il combinato disposto, da un lato, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, e, dall'altro, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera k), e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE (¹) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che uno Stato membro, in circostanze come quelle del procedimento principale, consideri la cessione di un terreno sul quale, al momento della cessione, sia incorporato un fabbricato, come una vendita di terreno edificabile soggetta a imposta sul valore aggiunto (IVA), allorché sia intenzione delle parti che il fabbricato sia interamente o parzialmente demolito per fare spazio ad un nuovo fabbricato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud (Croazia) l'8 febbraio 2018 — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Causa C-90/18)

(2018/C 134/22)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki upravni sud

Parti

Ricorrente: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Resistente: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

⁽¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, TFUE e l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la possibilità di accedere, senza eccezioni, all'informazione relativa all'uso di fondi pubblici, anche quando, d'altro lato, l'accesso a tale informazione sia soggetto a restrizioni, poiché la stessa è coperta dal segreto commerciale (bancario).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 19 febbraio 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Causa C-129/18)

(2018/C 134/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Appellante: SM

Resistente: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenienti: Coram Children's Legal Centre (CCLC) e Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un minore che si trova sotto la tutela legale permanente di uno o più cittadini dell'Unione in virtù della «kafalah» o di altro istituto giuridico equivalente previsto dalla legge del suo paese d'origine rientri nella definizione di «discendente diretto» di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 (¹).
- 2) Se altre disposizioni della direttiva e, in particolare, gli articoli 27 e 35 debbano essere interpretati in modo tale che sia rifiutato l'ingresso a tali minori qualora siano vittime di sfruttamento, abuso, o di tratta di esseri umani o laddove siano esposti a tali rischi.
- 3) Se uno Stato membro possa accertare, prima di riconoscere un minore che non è discendente consanguineo di un cittadino dello Spazio Economico Europeo (in prosieguo: «SEE») quale discendente diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), se la procedura ai sensi della quale il minore è stato posto sotto la tutela o la custodia del cittadino del SEE garantisse che si tenesse sufficientemente in considerazione l'interesse superiore del minore in questione.
- (1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).